

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
DECRETO DI ESDEBITAZIONE E CONTESTUALE
CHIUSURA DALLA LIQUIDAZIONE

Il giudice ,

letta l'istanza depositata in data 4 giugno 2025;

rilevato che:

- che, in data 13 novembre 2019, veniva aperta la procedura di liquidazione e nominata liquidatore l'avv. Luciana Carpentieri;
- che, a seguito di acquisizione dell'importo versato dall'aggiudicatario nella procedura esecutiva immobiliare a carico della debitrice, veniva predisposto lo stato passivo;
- che, con riparto parziale, venivano soddisfatti interamente i creditori privilegiati;
- che è stato approvato il rendiconto finale all'udienza del 21 ottobre scorso;
- che il riparto finale è stato reso esecutivo in data 13 aprile 2025;
- che successivamente all'esecuzione del riparto finale, ai sensi dell'art. 275 comma V CCII, sono stati autorizzati i mandati di pagamento in favore dei creditori chirografari; - che, in data 4 giugno c.m., sono stati effettuati i bonifici ai creditori;
- che, sono decorsi i tre anni previsti dalla normativa vigente, la debitrice ha tenuto nel corso della procedura un comportamento diligente e collaborativo da considerare al fine della concessione del beneficio della esdebitazione;
- che stando alla relazione dell'OCC, la causa del sovraindebitamento ha avuto origine da fidejussioni sottoscritte in favore dell'ex marito, fidandosi, dato che all'epoca erano ancora marito e moglie e la Bianchi casalinga; dalla medesima relazione si evince come questa fiducia mal riposta abbia portato alla vendita all'asta della casa familiare intestata alla Bianchi (dopo la fine del matrimonio) e la contestuale apertura della procedura di liquidazione;



- che la condotta della Bianchi è da considerare meritevole in quanto, malgrado la situazione in cui è venuta a trovarsi, la Bianchi ha trovato un'occupazione che le ha dato la possibilità, con difficoltà e rinunce, di mantenere i suoi quattro figli in assenza del mantenimento statuito a carico dell'ex marito;

- che il sovraindebitamento, pertanto, non è stato causato da colpa grave e malafede e non sono stati posti in essere atti in frode nei confronti dei creditori;

- che in data 15 luglio u.s., il liquidatore ha provveduto a comunicare ai creditori ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'istanza per l'esdebitazione di Cristiana Bianchi;

- che nessun creditore ha presentato osservazioni nei termini previsti, pertanto, non opponendosi all'esdebitazione della medesima

alla luce di quanto sopra, letto l'art. 282 CCII e l'art. 276 CCII,

P.Q.M.

DISPONE la chiusura della Liquidazione del patrimonio a carico di Cristiana Bianchi

DICHIARA l'esdebitazione nei confronti di: - CRISTIANA BIANCHI, nata ad Amaseno (FR) il 31 marzo 1969, CF: BNCCST69C71A256I e per l'effetto dichiara l'inesigibilità dei debiti concorsuali residui non soddisfatti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 282 primo comma CCII ed in particolare per la richiesta di iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese e per la pubblicazione del presente decreto secondo le modalità ivi indicate.

Roma, lì 14 agosto 2025

Il giudice
Barbara Perna

